



ARIS

Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari

Sede Triveneta


VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 09 febbraio 2012, presso la sede Regionale Aris Veneto, si sono incontrati:

- per **l'Aris Veneto**, il Presidente Regionale dottor Mario Piccinini ed il Segretario Regionale dottor Claudio Cracco,
- per le **OO.SS.:** per la CISL FP il sig. Michele Roveron e il sig. Corrado Corradi,
per la UIL FPL il sig. Pietro Polo, il sig. Roberto Panciera, il sig. Francesco Menegazzi,
per la CGIL FP la sig.ra Palma Sergio ed il sig. Paolo Lubiato.

Premesso che:

- l'articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, proroga per l'anno 2012 il regime delle agevolazioni nella tassazione degli importi erogati per incrementi di produttività, di qualità, di redditività, d'innovazione, di efficienza organizzativa, nonché le somme collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa.
- il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2011, hanno ritenuto che, sulla base della vigente normativa, le retribuzioni premiali corrisposte possano essere agevolate a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali;
- la medesima circolare consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o





ARIS

Associazione Religiosa Istituti Socio-sanitari

Sede Triveneta

aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

- *La circolare n.19/E del 19 maggio 2011 prevede l'esecutività dell'accordo a partire dalla data della sua stipula,*

Tutto ciò premesso,

le parti hanno definito uno schema di verbale da sottoporre a tutte le strutture associate Aris della Regione Veneto, al fine di consentire al personale di usufruire di accordi finalizzati alla defiscalizzazione degli istituti contrattuali ivi esplicitamente richiamati.

Eventuali ulteriori o nuove disposizioni in materia previdenziale/fiscale che dovessero intervenire successivamente alla data della firma del presente accordo, saranno oggetto di confronto tra le parti.

Sono fatti salvi eventuali accordi sottoscritti in sede aziendale in data anteriore al presente verbale di accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ARIS VENETO

Mario Tassinari
Celio Grossi

FP CISL

Roveranelli

UIL FPL

Bevencamp
Storti
Colli

CGIL FP

Foran
1906/11/11

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data _____, alle ore _____, presso i locali della _____ si sono incontrati:

- per la _____;
- per le OO.SS.; _____;
- Premesso che l'articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, in attuazione dell'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, proroga per l'anno 2012 il regime delle agevolazioni nella tassazione degli importi erogati per incrementi di produttività, di qualità, di redditività, d'innovazione, di efficienza organizzativa, nonché le somme collegate ai risultati riferiti all'andamento economico dell'impresa.
- il Ministero del Lavoro e l'Agenzia dell'Entrate, con la circolare n. 3 del 14 febbraio 2011 hanno ritenuto che, sulla base della vigente normativa, le retribuzioni premiali possano essere agevolate a condizione che siano erogate sulla base di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali.
- Vista la circolare 19/E del 10 maggio 2011;
- Premesso, inoltre, che la circolare n. 3/2011 consente, al fine di rendere operativa la misura, la stipulazione di appositi accordi territoriali quadro o aziendali che disciplinino la materia, anche recependo i contenuti dei contratti collettivi nazionali di riferimento quanto a istituti come lo straordinario, i turni, il lavoro notturno, il lavoro domenicale ordinario, le clausole flessibili e le clausole elastiche riferite ai contratti di lavoro a tempo parziale, ritenuti correlati ad incrementi di efficienza e produttività.

Tutto ciò premesso e facente parte del presente accordo, le parti, al fine di consentire al personale della struttura di poter beneficiare per l'anno 2012 dei benefici di cui all'art. 53 d.l. 78/2010, convengono di recepire in sede aziendale i seguenti istituti disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale Aris che qui devono intendersi integralmente riportati:

- lavoro supplementare da parte dei lavoratori part time (art. 21 comma 8 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- maggiorazione per l'esercizio delle clausole flessibili nel caso di lavoro part time (art. 21 comma 12 del ccnl);
- somme erogate per periodi di ferie (art. 30 del ccnl) eccedenti rispetto alle quattro settimane di cui all'art. 10 d.lgs. 66/2003, eventualmente monetizzate previo accordo tra la struttura e il singolo lavoratore;
- lavoro supplementare e straordinario (art. 59 del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- lavoro notturno e festivo (art. 61 lett. c) del ccnl), ivi inclusa la relativa quota oraria di retribuzione ordinaria (art. 58 del ccnl);
- indennità per il servizio di pronta disponibilità (art. 60 del ccnl);
- indennità di turno (art. 61 lett. d) n. 1 e 5);
- premio di incentivazione (art. 65 del ccnl);
- indennità di coordinamento (art. 62 del ccnl) purchè correlata ad incrementi di produttività ed efficienza organizzativa;
- eventuali altre somme erogate aziendali aventi analoghe caratteristiche.

.....




[indicare altre voci economiche eventualmente già assoggettate a detassazione nel 2011 ovvero, comunque, ritenute correlate ad incrementi di produttività o di efficienza].

La struttura e le OO.SS. ritengono che i suddetti compensi, nell'ambito della realtà organizzativa della _____, siano correlati ad incrementi di produttività e di efficienza organizzativa e, pertanto, compatibilmente con la vigente normativa, potranno essere assoggettati al regime fiscale e contributivo previsto dall'art. 53 d.l. 78/2010 e dall'art. 1 comma 47 l. 220/2010.

Il presente accordo ha durata determinata e avrà termine alla data del 31 dicembre 2012.

L.C.S.

A cluster of handwritten signatures and initials in black ink. On the left is a stylized 'H'. To its right is a large, cursive signature. Further right is another signature, possibly 'P. M.'. Below these are several other initials and marks, including 'PM' and a horizontal line.

P

A handwritten signature consisting of a large, stylized letter 'A'.

Row